

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 5 OTTOBRE 1956

(44<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDI

del Vice Presidente PANNULLO

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » (1596) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 607, 608, 611, 613, 615
AZARA . . . . .	611, 612, 613
DE PIETRO . . . . .	612, 614
GAVINA . . . . .	613
MARZOLA . . . . .	614
MONNI . . . . .	612
PAPALIA . . . . .	610, 613
PICCHIOTTI . . . . .	602, 610
ROMANO, <i>relatore</i> . . . . .	607, 609
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	607, 612, 613, 614

« Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (1640) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 605, 607
AZARA, <i>relatore</i> . . . . .	606
DE PIETRO . . . . .	606
MONNI . . . . .	606
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	606

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Azara, Corsini, De Pietro, Franza, Gavina, Giordina, Leone, Magliano, Marzola, Monni, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (1640) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di cu-

stodia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AZARA, *relatore*. Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 363, fu eretto in Ente morale l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, così come già lo avevano i Carabinieri, la Polizia ed altri Corpi armati. Tale Ente ha uno scopo eminentemente sociale, quello cioè di prestare assistenza agli orfani degli agenti di custodia mediante ricovero degli orfani in Istituti pubblici e privati ovvero mediante la concessione di sussidi.

Il disegno di legge è composto di quattro articoli. Con l'articolo 1 si dà la possibilità agli agenti di custodia di pagare i contributi in favore dell'Ente di assistenza autorizzando lo Stato a trattenere i contributi sugli assegni mensili dovuti dagli agenti di custodia, con il loro consenso. Con questa norma si facilita di molto l'istituzione e il funzionamento di questa Cassa. Con l'articolo 2 si dispone che l'importo delle ritenute, operate a norma del regolamento organico 30 dicembre 1937, n. 2584, sugli assegni degli agenti di custodia in conseguenza di punizioni, è devoluto a favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

L'articolo 3, che estende a questo Ente le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per le Amministrazioni statali, è conforme all'articolo unico della legge 10 dicembre 1953, n. 933, concernente l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 4 contiene la formula di rito circa le variazioni di bilancio per l'applicazione della legge.

Dichiarandomi favorevole al disegno di legge, ne propongo l'approvazione alla Commissione.

MONNI. Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1, mi pare pericoloso stabilire un limite ai contributi mensili, in quanto che in seguito questi contributi possono risultare insufficienti. Siccome si tratta di contributi liberamente offerti e non già di contributi stabiliti *ope legis*, non mi pare opportuna la

disposizione del comma predetto; sarei favorevole a lasciare una certa elasticità alla misura del contributo senza fissarla rigorosamente.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Debbo spiegare al senatore Monni anzitutto che si tratta di danaro dato a fondo perduto. Sono offerte che vengono date a questo Ente che si interessa degli orfani e che svolge attività assistenziali. Quale è la ragione di questa serie di precauzioni che sono contenute nell'articolo 1? Se gli onorevoli Commissari notano, ci sono tre precauzioni. Prima precauzione: i contributi mensili sono liberamente offerti. Seconda precauzione: « previo espresso consenso degli offerenti ». Terza precauzione: il limite dell'importo mensile. Quest'ultima precauzione è dovuta a ragioni di delicatezza, per cui pregherei la Commissione di lasciare la disposizione. Si tratta di un Corpo che per molti fini è considerato un Corpo militare, dove vi è un rapporto disciplinare e dove un agente per timore, per una certa sua posizione nei confronti dei superiori e per qualsiasi altra ragione che in sostanza può indurre ad una certa coartazione, può essere portato a dare una somma superiore. Si è dunque pensato che in questa forma di contributo non si debba superare un certo limite. Se poi costoro come liberi cittadini vogliono fare delle ulteriori offerte per altra via possono farlo benissimo in qualsiasi momento. I contributi mensili vengono introitati con trattenuta di ufficio; quindi per altra strada gli agenti di custodia possono dare quello che vogliono, ma trattandosi di trattenuta di ufficio, attraverso il quale il rapporto disciplinare potrebbe portare a delle situazioni non chiare, si è preferito stabilire una misura.

DE PIETRO. Sono d'accordo con quanto detto dall'onorevole Sottosegretario. Trattandosi di contributi riscossi con trattenuta di ufficio, la norma deve essere uguale per tutti.

AZARA, *relatore*. Sono lieto dei chiarimenti dati dall'onorevole Sottosegretario, chiarimenti che mi accingevo a dare io. Quello che è stato detto è intuitivo anche perchè questa stessa norma, come le altre, è prevista per gli

Enti di assistenza degli altri Corpi armati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I contributi mensili, liberamente offerti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari del Corpo degli agenti di custodia in favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, eretto in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 363, possono, previo consenso scritto degli offerenti, essere riscossi con trattenuta d'ufficio sugli assegni mensili dovuti agli offerenti stessi.

L'importo mensile dei detti contributi riscossi con trattenuta d'ufficio non può essere superiore a lire 150 per gli ufficiali, a lire 130 per i sottufficiali e a lire 100 per i militari.

(È approvato).

Art. 2.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1°, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate ai sensi degli articoli 79 e 81 del regolamento organico 30 dicembre 1937, numero 2584, sugli assegni dei sottufficiali e dei militari del Corpo degli agenti di custodia in conseguenza delle punizioni di riduzione dello stipendio o della paga di 1° e 2° grado, è devoluto a favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Gli importi delle punizioni verranno introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 41, comma 2°, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, a favore dell'Ente di assistenza suddetto.

(È approvato).

Art. 3.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta esenzioni ed agevolazioni agli effetti delle imposte dirette.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la prima applicazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » (1596)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANO, *relatore*. Prima di entrare in argomento, desidero far presente alla Commissione che alcuni medici sono venuti da me e mi hanno presentato istanza di rinvio della discussione di questo disegno di legge, credo per prendere contatti con il Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Gli onorevoli senatori ricorderanno che in una passata seduta, in occa-

sione del rinvio della discussione di questo provvedimento, di un solo punto in sostanza si era parlato, e ciò perchè diversi senatori di varie parti politiche erano stati sollecitati dagli interessati, dirò meglio dai medici (si vede che i medici sono i periti più sensibili a questo problema!). Il disegno di legge è stato allora riveduto dal Ministero di grazia e giustizia che ha trovato un punto di intesa sul quarto comma dell'articolo 3. Nell'articolo 3, quarto comma, come loro ricordano, sia per la proposta del Ministero della giustizia, sia in seguito alla discussione avvenuta alla Camera dei deputati, si è configurato un nuovo trattamento nei confronti dei periti, cioè quello di elevare le vacanze da 4 a 5, di aumentare il *quid* dovuto per ogni vacanza, e di imporre al perito, col controllo del magistrato, una dichiarazione per la quale si potesse essere certi che il perito stesso, impegnato in una perizia e che ha cinque vacanze, non potesse contemporaneamente prendere altrettante vacanze per una seconda, terza o quarta perizia. Quindi lo sforzo era inteso a porre in una posizione chiara ed onesta il perito, onesta anzitutto come rispetto doveroso per la dignità dei periti che sono trattati veramente molto male, per cui sono costretti a presentare una richiesta di numero di vacanze superiore al reale per arrivare ad una liquidazione che sia almeno rispettosa del lavoro fatto. Il magistrato è quindi costretto a firmare una dichiarazione sempre inesatta al fine di arrivare, superando una ingiustizia formale, ad una giustizia sostanziale. Il Ministero aveva cercato di giungere ad una posizione limpida, aumentando il *quid* per ogni vacanza ed aumentando il numero di vacanze giornaliere a cinque di due ore, il che vuol dire 10 ore di lavoro al giorno (e non è facile pensarne molte di più per un perito, escluse le perizie che avvengono sempre in presenza dell'Autorità giudiziaria perchè per queste vi è una liquidazione diversa). Questo al fine di avere un'affermazione di onestà e di limpidezza nei rapporti tra l'Autorità giudiziaria e i periti. Debbo dire personalmente che mi pare che non sia stato apprezzato fino in fondo dagli interessati questo sforzo di mettere i rapporti tra Magistratura e periti su un piano di assoluta chiarezza e si preferisca una via di

mezzo: si preferisce, cioè, un minor numero di vacanze al giorno (4 anzichè 5), purchè non si impedisca che un perito abbia più perizie contemporaneamente. La richiesta viene motivata col fatto che in molti casi di periti capaci ne sono pochissimi, a volte uno solo. Ed allora il Ministero è stato del parere di portare le vacanze giornaliere da 5 a 4 e di togliere l'impossibilità che i periti abbiano più di una perizia contemporaneamente, ma di stabilire una richiesta da parte del magistrato, richiesta che deve essere soddisfatta dal perito, di una dichiarazione (non più un impegno ai fini della liquidazione, impegno che diventa estremamente delicato). Il magistrato — dicevo — prima di assegnare la perizia, deve farsi rilasciare dal perito una dichiarazione relativa al numero e alla natura degli incarichi peritali che al perito stesso siano già stati conferiti e che abbia ancora in corso.

A questo fine, tenute presenti le osservazioni che ho fatto, presento il seguente emendamento al quarto comma dell'articolo 3: « Per operazioni che si riferiscano ad incarichi relativi allo stesso provvedimento ciascun perito non può ricevere più di quattro vacanze giornaliere. Il magistrato, prima di dare incarichi al perito, deve farsi rilasciare una dichiarazione relativa al numero e alla natura degli incarichi peritali che al perito stesso sono già stati conferiti e che ha ancora in corso ». Per ragioni evidenti propongo poi un altro emendamento al quinto comma sempre dell'articolo 3, inteso a portare le vacanze giornaliere da 5 a 4.

Questi sono i due emendamenti, uno sostitutivo, l'altro modificativo all'articolo 3, che il Governo propone d'accordo con le categorie interessate al fine di uscire da questa situazione che, come tutti sanno, è una situazione particolarmente delicata e, vorrei dire, largamente non giusta.

PICCHIOTTI. Sono veramente dolente e rammaricato perchè cinque mesi or sono ho fatto una interrogazione che rispondeva proprio a queste richieste ed a queste chiarificazioni. Il professor Dominici, titolare di medicina legale all'Università di Pisa, rammaricandosi di questo trattamento, mi incaricò appunto di presentare una interrogazione con rispo-

sta scritta sull'argomento. La risposta fu non soltanto negativa ma quasi scortese, come se avessi detto delle cose così eterodosse da non potersi prendere nemmeno in considerazione. Ora constato che l'onorevole Chiarolanza è riuscito a fare quello che non ero riuscito a fare io.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della 5<sup>a</sup> Commissione:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare dal lato contabile. Ritiene però doveroso rilevare (a parte il fatto, dimostrato dalla esperienza, che la liquidazione per le perizie sulla base delle vacanze è contraria, per ovvie ragioni, alla morale ed al decoro dei professionisti) che non dovrebbe essere approvata la norma di cui all'articolo 3, per cui il rilascio di dichiarazioni da parte del perito, nelle quali esso si impegna di non superare, con il numero di vacanze richieste, il limite massimo giornaliero tenuto conto anche delle richieste che ha fatto e che farà per altri incarichi peritali svolti nello stesso periodo di tempo, libera il magistrato che liquida la perizia da ogni responsabilità. In questo caso sarebbe quanto meno necessario sancire una pena a carico del professionista che dichiarasse cosa contraria al vero ».

Prego ora il senatore Romano Antonio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ROMANO, *relatore*. Onorevoli colleghi, la materia dei compensi per gli incarichi conferiti dall'Autorità giudiziaria ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori è attualmente disciplinata dal regio decreto 2 aprile 1948, n. 582. Da tempo, ed anche dopo il citato regio decreto, l'esiguità di detti compensi ha sempre formato oggetto di lamentele da parte delle categorie interessate. Questo fu il motivo per cui il 14 febbraio 1956 venne presentato dal deputato Rosini il disegno di legge n. 2055, al quale, sempre per l'adozione di compensi più decorosi, seguì il disegno di legge n. 2224 di iniziativa governativa. I due provvedimenti furono abbinati e dalla loro unificazione risultò il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 27 giugno 1956.

Anche con questo disegno di legge il compenso per gli incarichi affidati dall'Autorità giudiziaria ai periti ed ai consulenti tecnici è regolato col sistema delle vacanze, ciascuna della durata di due ore, retribuite in una determinata misura e con il limite massimo di cinque vacanze giornaliere. Questo sistema non si discosta da quello adottato dalla « Tariffa in materia penale » istituita con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701. Vi fu una breve interruzione con la legge del 27 luglio 1922, n. 995, la quale all'articolo 18 sanciva che per qualsiasi operazione, diversa da una semplice visita o dalla sezione di un cadavere, l'onorario del perito doveva essere stabilito dall'Autorità giudiziaria, ascoltato eventualmente il parere dell'Ordine dei medici.

Tali disposizioni vennero abrogate con il regio decreto 3 maggio 1923, con il quale si ritornò al vecchio sistema a vacanza — istituito, come si è detto, nel 1865 — sistema riprodotto nel vigente decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 582, che elevò, nei limiti consentiti dal bilancio, la misura dei compensi, statuendo per la prima vacanza lire 120 per i laureati, lire 100 per i diplomati e lire 60 per i pratici; compensi rispettivamente ridotti a lire 72, 50 e 30 per le vacanze successive.

L'insufficienza di tali compensi ha indotto l'Autorità giudiziaria a concedere lunghi termini e proroghe per perizie richiedenti poche ore di lavoro, allo scopo di poter calcolare un adeguato numero di vacanze, ed a largheggiare nel controllo delle somministrazioni.

Ad eliminare questi inconvenienti, che sono anche causa di danno per l'amministrazione della giustizia, mira appunto il disegno di legge portato all'esame di questa Commissione.

Con l'articolo 2 viene stabilito in lire 1.200 l'onorario per una visita medica e relazione, compresa, ove occorra, la prima medicazione.

L'onorario per le sezioni di cadaveri non inumati è di lire 5 mila e per quella di cadaveri esumati è di lire 10 mila. In entrambi i casi sono compresi il verbale di autopsia, l'esame degli atti processuali e le ricerche dottrinali. Da tali compensi sono escluse le ricerche di laboratorio.

Con l'articolo 3 viene riconfermato il sistema della retribuzione a vacanze, statuendosi che per ogni giornata ciascun perito non può

ricevere più di 5 vacanze neppure per operazioni che si riferiscano ad incarichi diversi, anche se riguardanti procedimenti diversi.

Per la liquidazione del numero delle vacanze il magistrato deve farsi rilasciare dal perito una dichiarazione nella quale il perito si impegna a non superare, con il numero delle vacanze richieste, il detto limite massimo giornaliero, tenuto conto anche delle richieste che ha fatto o farà per altri incarichi peritali svolti nello stesso periodo di tempo.

Con l'articolo 4 sono stabilite le nuove tariffe in materia peritale che sono: a) lire 2 000 per la prima vacanza e lire 1.000 per ciascuna delle successive per i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori forniti di titolo di studio universitario; b) lire 1 000 per la prima vacanza e lire 700 per ciascuna delle successive per i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori forniti di licenza di scuola media superiore; c) lire 800 per la prima vacanza e lire 500 per ciascuna delle successive per gli altri periti, consulenti tecnici, traduttori ed interpreti.

Le vacanze possono essere aumentate di un quarto per consulenze tecniche ordinate dal giudice civile.

Con l'articolo 5 sono regolati la indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio.

In difetto di mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio è consentito l'uso di mezzi propri ed in tale caso viene corrisposta la indennità di lire 40 a chilometro.

Con l'articolo 6 viene disciplinata la materia delle somministrazioni.

Gli inconvenienti avanti menzionati saranno così eliminati, con soddisfazione delle categorie interessate dalle quali però si chiede di emendare l'articolo 3, che prevede il blocco delle vacanze.

Su questo punto devesi tenere presente che nell'articolo 21 della legge del 1865 veniva disposto soltanto che « al perito per ogni giornata lavorativa non potranno essere assegnate più di 4 vacanze ». Nell'articolo 9 della legge 1923 la suddetta espressione veniva così modificata: « Per ogni giornata ciascun perito non potrà ricevere più di 4 vacanze, neppure per operazioni che si riferiscano ad incarichi diversi ».

Questa espressione è confermata nell'articolo 9 della legge del 1948 attualmente vigente.

Dando al comma quarto dell'articolo 3 del disegno di legge un significato restrittivo, al perito non possono essere liquidate più di cinque vacanze al giorno per incarichi diversi; dando invece un significato estensivo la limitazione del numero delle vacanze è valida per incarichi diversi riferentisi soltanto allo stesso procedimento.

Ora, secondo l'emendamento proposto dal Governo, il limite delle vacanze giornaliera è ridotto a quattro, ma solo per vacanze che si riferiscono ad incarichi relativi allo stesso provvedimento. Peraltro, ad eliminare incertezze, è statuito poi che il magistrato, prima di dare incarico al perito, deve farsi rilasciare una dichiarazione relativa al numero ed alla natura degli incarichi peritali, che al perito stesso sono stati già conferiti e che ha in corso.

La giornata lavorativa è di 8 ore ed in base a questo principio si vuole che non siano liquidate più di 4 vacanze, che corrispondono proprio ad otto ore di lavoro. Altrimenti si darebbe la possibilità di fare liquidare ad uno stesso perito un numero di vacanze (per la stessa giornata) corrispondenti ad un numero di ore oltrepassanti le 24.

La dichiarazione del perito viene richiesta in considerazione della impossibilità pratica di un adeguato controllo degli incarichi che, ai fini di separati processi, vengono frequentemente affidati da giudici vari, addetti ad uffici diversi, agli stessi periti.

Ritengo che, accogliendo l'emendamento proposto dal Governo, il disegno di legge possa essere approvato.

PICCHIOTTI. Apprezzo la relazione che è chiara, semplice e lineare, ma a me sembra che la cosa più semplice da fare sia di approvare le proposte presentate dall'Ordine dei medici che non danno luogo a discussione.

PAPALIA. Sono molto perplesso di fronte a un provvedimento che rinnova vecchie disposizioni che all'atto pratico hanno degli inconvenienti veramente seri che bisognerebbe cercare di eliminare. Questo sistema di paga-

mento crea dei grossi inconvenienti. Innanzi tutto non bisogna dimenticare che i medici che fanno le perizie nei processi penali sono sempre gli stessi. Ogni Ufficio ha i suoi due o tre periti a seconda dell'importanza dell'Ufficio stesso. Non discuto le ragioni. Indubbiamente vi è un rapporto di competenza, di fiducia, tutte ragioni indipendenti da motivi deteriori, ma questa è una realtà di fatto. Dico ciò perchè la Commissione non abbia la preoccupazione di interpretare gli interessi della classe, perchè credo che gli interessi della classe non siano in causa, ma sono in causa solo gli interessi limitati di esponenti di una certa classe i quali hanno la fortuna di avere questi incarichi.

In secondo luogo la viltà degli emolumenti portava alla conseguenza che ognuno tendeva a moltiplicare gli incarichi e a prorogarli per ripetere le perizie. Di ciò soffrivano quei poveretti in attesa di giudizio che dovevano aspettare la maturazione necessaria non per il giudizio ma per la ripetizione della perizia.

Con questo disegno di legge non solo riproduciamo le vecchie disposizioni ma le legalizziamo e le incoraggiamo.

Quando si dice che le vacanze devono essere 4 per ogni incarico non si elimina l'accentramento delle perizie nelle mani di quei pochi medici fortunati che prenderanno 20 incarichi contemporaneamente con un emolumento sproporzionato e soprattutto non si elimina la lungaggine delle perizie.

Credo che sia il momento di proporre una riforma sostanziale.

Il sistema di pagamento che si propone vorrebbe essere una tutela per l'Erario dello Stato ma non lo garantisce, anzi lo espone a pagamenti maggiori di quello che non sia il prezzo dell'opera effettivamente prestata. Si perpetua così un inconveniente che tutti abbiamo lamentato.

Io sono del parere che questo inconveniente si può eliminare, rispettando il giusto onorario di questi medici, stabilendo che l'onorario venga determinato da un organo competente perizia per perizia.

In secondo luogo propongo di allargare un po' la rosa di coloro che debbono avere questi

incarichi. Il rapporto fiduciario dovrebbe avere dei limiti.

**PRESIDENTE.** Ciò dipende dal magistrato. Non possiamo fare niente in questo campo.

**AZARA.** Dobbiamo preoccuparci certamente degli interessi dei periti e di coloro che girano intorno ai periti, ma soprattutto dobbiamo tenere presenti gli interessi della giustizia.

Alcuni degli inconvenienti rilevati dai senatori Picchiotti e Papalia sono veri e reali. Però credo che i rimedi proposti non possano condurre ai risultati che essi sperano perchè se lasciamo libertà ai magistrati di dare gli incarichi ai periti con la facoltà di determinare l'onorario della perizia, penso che non ne sarebbero soddisfatti coloro che devono sopportare le spese di perizia. Quindi è assolutamente essenziale fissare dei limiti per le vacanze e per gli onorari.

È pure essenziale ai fini della giustizia trovare un sistema per cui cessi l'abuso di accentrare le perizie in determinate persone, ma d'altra parte bisogna preoccuparsi dell'esigenza della giustizia che certe perizie siano fatte da medici competenti che possano veramente portare degli elementi atti a far luce su determinate circostanze. E ciò non potrebbe avvenire se determinate perizie fossero affidate ad un medico qualsiasi.

Su questo terreno una certa libertà bisogna pur lasciarla ai magistrati se si vuole che le cose vadano per il loro verso.

D'altra parte bisogna tenere presente che mentre nelle grandi città si trovano periti di tutti i tipi, in certe città non ci sono periti che possano fare determinate perizie.

Mi pare che con l'emendamento proposto dal Governo, che, secondo quanto ci ha detto l'onorevole Sottosegretario, è stato concordato anche con gli interessati delle classi mediche, le cose possono andare alla meno peggio, pur non essendo un sistema ideale. Con questo emendamento infatti il perito è costretto a dichiarare se ha avuto l'incarico di altre perizie al magistrato, che può non saperlo, perchè, nei grandi Tribunali, possono essere parecchi i magistrati istruttori. Il magistrato

che può così sapere se quel perito è molto oberato di lavoro, non gli darà altre perizie, evitando così ritardi nella decisione dei processi. E oggi sapete meglio di me che per mancanza di perizie i processi vanno molto più alla lunga di quello che non dovrebbero.

Questo, pur non essendo un sistema ideale, è un rimedio pratico che appaga sia le esigenze dei medici che quelle della giustizia.

MONNI. Gli inconvenienti accennati dal senatore Papalia esistono: lungaggini sia in campo penale che in campo civile, processi che non terminano, risposte che non arrivano. Sono inconvenienti gravi anche perchè troppo spesso il magistrato lascia al perito la iniziativa circa i termini della presentazione delle perizie.

Con il sistema che consiglia il senatore Papalia non si può ovviare a quello che egli ritiene sia un errore, cioè alla scelta del perito da parte del magistrato, perchè nessun altro può scegliere il perito se non il magistrato al quale non si può togliere questa facoltà. Su questo credo che non si possa discutere. Per ciò che riguarda i termini, dovrebbero essere fissate delle regole per impedire che il magistrato sia proclive a concedere dei termini troppo lunghi. Se il magistrato fissa il termine al momento in cui dà l'incarico, il perito è obbligato a presentare la perizia in quel termine.

Come si può compensare il perito? Io sono dell'opinione che con il sistema delle vacanze si può fare qualcosa che raramente risponde a verità perchè si presta a pasticci e ad interpretazioni varie.

Il magistrato, che è chiamato il perito dei periti, dovrebbe stabilire per ogni incarico l'onorario che compete ai periti.

AZARA. Sarebbe un disastro.

MONNI. Anch'io credo che si potrebbe trovare un sistema diverso ma se il magistrato sta attento deve saper valutare ogni volta la importanza della perizia perchè è lui che ha in mano gli atti. Quindi a mio avviso può stabilire quale debba essere il compenso e quale tempo occorra per fare la perizia.

Invece il magistrato raramente si oppone alla proroga della perizia e le vacanze, segnate sia pure in numero di 4 per giorno, sono liquidate nella misura domandata dal perito. Indubbiamente la materia è molto delicata e in linea generale mi sembra che un esame maggiore non guasterebbe.

I medici legali, che di solito sono quelli chiamati a fare le perizie nei procedimenti penali, sono d'accordo nel sistema delle vacanze che indubbiamente li favorisce ma credo che ciò non sia nell'interesse dell'Erario dello Stato e nemmeno nell'interesse della giustizia. Io sono del parere che bisogna stare molto attenti nell'esaminare queste norme.

DE PIETRO. Aderisco all'opinione che il sistema della vacanza non sia l'ideale ma ritengo che non sia modificabile perchè ormai è consolidato in modo secolare. Capisco che un consolidamento di metodo non significa che non si possa variare, ma non trovo una formula che si presti meglio dell'attuale a compensare l'opera dei periti.

Prima di entrare nel merito del disegno di legge, vorrei pregare il Governo di comunicare nella sua integrità il testo dell'emendamento al comma quarto dell'articolo 3.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. « Per operazioni che si riferiscano a incarichi relativi allo stesso procedimento, ciascun perito non può ricevere più di 4 vacanze giornaliere. Il magistrato, prima di dare incarichi al perito, deve farsi rilasciare una dichiarazione relativa al numero e alla natura degli incarichi peritali che al perito stesso sono stati conferiti e che ha ancora in corso ».

DE PIETRO. Mi sembra che in sostanza tutta la questione si riduca a questo comma quarto dell'articolo 3. Mi permetto, però, di osservare che l'emendamento concordato non la risolve e che era molto più ragionato il testo originario. In sostanza con quest'ultimo si vuole che non si ecceda il numero di 5 vacanze per ogni giornata di lavoro perchè si presume che quando un uomo in quella materia abbia lavorato dieci ore abbia lavorato anche troppo,



se ha lavorato. La molteplicità degli incarichi, invece, che non è assolutamente nominata da questo disegno di legge, porta alla conseguenza che per la stessa giornata lavorativa si possano presentare 3 richieste di vacanza e quando il Governo propone l'emendamento concordato di ridurre a 4 le vacanze ci si può trovare di fronte all'anomalia che un perito che abbia 3 incarichi nella stessa giornata segni 4 vacanze per incarico, sicchè ne verrebbe che ha lavorato 24 ore su 24, se ho ben capito il testo dell'emendamento concordato.

Ed allora domando al Governo che ragione vi era di concordare questo emendamento quando con ciò si riduce addirittura a nulla il principio che informa il disegno di legge.

Sono perciò dell'opinione che bisogna modificare il disegno di legge quale risulta dalle più recenti proposte del Governo, perchè così non si soddisfano nè le esigenze dei periti nè le esigenze della giustizia.

Le cose, se ne convincano i colleghi Papalia e Monni, rimarranno allo stato in cui attualmente sono finchè non verrà modificata la mentalità dei periti. Le proroghe saranno ugualmente richieste, anzi aggiungo (scusate la sincerità che può sembrare irriverenza, ma è doverosa) non solo le proroghe saranno sempre accordate, ma saranno maggiormente richieste a causa della maggiorazione degli onorari.

Se mai si potrebbero aumentare gli onorari e i compensi per le vacanze.

Pertanto io sono favorevole al disegno di legge così come è stato trasmesso dalla Camera, senza l'emendamento concordato, preannunziato dal Sottosegretario, riservandomi comunque piena libertà nella votazione del disegno di legge.

GAVINA. Propongo che il seguito della discussione di questo disegno di legge sia rinviato per un più maturo esame della questione, magari nominando tre o quattro colleghi con l'incarico di studiare una formula diversa dall'attuale con l'eventuale accoglimento dei suggerimenti emersi dalla discussione.

AZARA. Mi dichiaro contrario alla proposta di rinvio perchè mi pare che si voglia cer-

care la quadratura del cerchio su questa questione, mentre oggi noi dobbiamo soltanto cercare di trovare il sistema che dia luogo a minori inconvenienti.

PAPALIA. Mi dichiaro favorevole alla proposta di rinvio presentata dal senatore Gavina, perchè è opportuno e necessario ricercare una nuova formula che risolva gli attuali inconvenienti, a meno che non si voglia limitare l'intervento legislativo soltanto alla modifica della tariffa, riservando ad un prossimo futuro di rivedere questa situazione alla base, perchè in tal caso potremmo approvare il disegno di legge anche subito, in quanto la cosa più facile a dirsi è che i periti sono pagati male.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta antimeridiana del 18 luglio scorso, questa Commissione, su richiesta del senatore Pannullo, decise di rinviare la discussione di questo disegno di legge; per cui ritengo opportuno consigliare gli onorevoli colleghi di venire alla prossima seduta con emendamenti concreti così da evitare che si ripetano le stesse cose dette nella discussione generale, per giungere infine alla votazione del disegno di legge.

#### Presidenza del Vice Presidente PANNULLO

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero sottolineare quanto ha detto il Presidente, e cioè che il rinvio dal 18 luglio ad oggi è avvenuto non già su richiesta del Governo ma del senatore Pannullo e che tutti i senatori furono d'accordo. Parlarono i senatori Pannullo, Gavina, Nacucchi e Romano Antonio, ed il senatore Marzola intervenne nella discussione all'unico fine di chiedere che gli emendamenti fossero comunicati all'intera Commissione; si ritenne opportuno rinviare la discussione proprio per la questione del quarto comma dell'articolo 3, essendo già stato fatto presente in quel momento dai medici che non ritenevano soddisfacente la soluzione presentata dal Governo e votata dalla Camera dei deputati.

Quindi, di fronte ad un altro rinvio, il problema rimane quello che è; anche la tesi del

senatore De Pietro, estremamente chiara, non è favorevole ad un rinvio, ma al testo votato dalla Camera dei deputati, per cui non vi sarebbe bisogno di alcun emendamento.

DE PIETRO. Non è che io sia d'accordo sul testo votato dalla Camera dei deputati, dico che si deve fare una legge la quale risponda ai principi da cui è stata ispirata. Il testo approvato dalla Camera dei deputati è un testo ragionato, mentre l'emendamento concordato dal Governo non è apprezzabile.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il senatore Papalia si pone un problema che mi sono posto anche io, e cioè se si possa trovare una diversa soluzione per pagare decorosamente ed onestamente i periti, decorosamente nella sostanza ed onestamente nella procedura. Ora non escludo che si possa trovare. È vero che, per quanto riguarda certe perizie medico-legali in sede penale, ci sono pochissimi specialisti nel settore, per cui la perizia porta il grande nome ma è fatta da una serie di assistenti che gravitano intorno ad un ufficio. Il magistrato d'altronde non può dolersene perchè è evidente che, avendo firmato la perizia, il grande nome se ne è assunta la paternità, ma questo fatto determina un certo malessere nell'ambiente degli altri medici che ritengono di avere capacità per predisporre una perizia necessaria in un processo. Il Governo ha studiato il problema e la prima soluzione apparsa è stata quella di dare una liquidazione. In questo caso però o ci si dovrebbe rivolgere a qualche ente tecnico, in condizioni di dare una liquidazione, oppure bisognerebbe fare una casistica di liquidazione. Questo ente tecnico non potrebbe essere che l'Ordine dei medici, quello degli ingegneri, quello dei ragionieri, ecc., insomma i vari Ordini. A questo punto non so se sarebbe opportuno e necessario creare delle tabelle che avessero valore nazionale e che dessero la possibilità di una valutazione di merito sulle capacità e sul nome di un certo perito che viene richiesto. Si creerebbero così delle posizioni polemiche delicatissime perchè ad un certo

momento non si può impedire che un magistrato liquidi di più a Tizio che a Caio...

MARZOLA. Il Consiglio dei medici esprime un parere e il magistrato liquida.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma questa è una soluzione che c'è già oggi perchè il perito esprime un parere, e il magistrato liquida.

MARZOLA. Ma il parere del perito non è sottoposto al vaglio del Consiglio dell'Ordine.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Comunque oggi la procedura è iniqua, in quanto, ad esempio, il magistrato firma cento anzichè cinquanta vacazioni, soltanto perchè guarda la cifra totale che gli sembra esatta ed accetta un certo numero di vacazioni.

Se il rinvio dunque può portare a qualche proposta concreta accettabile, il Governo non si oppone; fa soltanto presente che non crede che sia facile poter trovare una nuova formula, che sia rispettosa del decoro dell'attività del perito, ed anche rispettosa della verità e dell'onestà. Questa soluzione è già prevista nel testo governativo, ma poichè vi è stata una insurrezione da parte dei periti i quali ritengono che questa soluzione finisca per essere di danno sostanziale nei loro confronti, se ne è presentata una seconda che è meno rigida, ma che risponde a certe esigenze, cioè se apre una valvola consentendo che un perito possa avere più perizie, d'altra parte mette il magistrato in condizioni, ottenendo una dichiarazione dal perito, di sapere se quel perito ha già più perizie in corso. Quindi vi è già una maggiore coscienza di responsabilità da parte del magistrato. In altri termini la prima soluzione finisce per far liquidare molto meno ad un perito, però mette il perito stesso nei confronti del magistrato in una posizione assolutamente chiara. La nuova soluzione rinuncia ad una posizione così chiara per accettarne una che, secondo le richieste dei periti, sarebbe per loro più umana e più giusta.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)44<sup>a</sup> SEDUTA (5 ottobre 1956)

In conclusione, qualora i senatori che sono favorevoli al rinvio non riuscissero a trovare una terza soluzione accettabile, prego gli onorevoli Commissari di presentare emendamenti entro un breve tempo per poterli esaminare prima della prossima seduta.

PRESIDENTE. Invito i senatori che vorranno presentare emendamenti di farlo entro il 22 del corrente mese. Rimane stabilito che

tali emendamenti saranno subito trasmessi a tutti i membri della Commissione.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 11,05.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.